REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che modifica le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento e fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/70 (3) ha fissato le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi di intervento il cui superamento fa scattare gli strumenti di regolarizzazione del mercato del tabacco ;

considerando che tali percentuali e quantitativi sono stati fissati sulla base della produzione dei raccolti 1967, 1968 e 1969 ; che da allora la produzione delle varietà comunitarie ha seguito un orientamento diverso ; che la produzione di alcune varietà è notevolmente aumentata mentre la coltura di talune altre è diminuita o è stata addirittura abbandonata ;

considerando che, in base ai dati degli ultimi tre raccolti rappresentativi, risulta che la percentuale limite del 20 % della produzione di una varietà o di un gruppo di varietà fino ad allora stabilita era sempre significativa ; che invece, per quanto riguarda i quantitativi assoluti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 e in considerazione dell'ampiezza del volume globale della produzione comunitaria, occorre fissarli ad una percentuale leggermente inferiore in modo che le misure che consentono un'efficace regolarizzazione del mercato scattino prima che siano costituite scorte di intervento troppo consistenti ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 339/77 (4) il Consiglio ha adottato misure speciali di regolarizzazione del mercato per la varietà Beneventano ; che tali misure comportano un'azione di riconversione varietale per i raccolti 1977, 1978 e 1979 ; che è opportuno tener conto dei risultati prevedibili sulla produzione e sulle superfici coltivate per fissare, relativamente alla suddetta varietà, le percentuali e i quantitativi di cui sopra ; che è inoltre opportuno applicare tali misure soltanto dopo la conclusione dell'azione intrapresa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1469/70 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1469/70 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

La percentuale di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 è fissata al 120 % ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.
(4) GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 4.

ALLEGATO

Percentuali e quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale	Quantità in tonnellate
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	20 %	1 000
2	Badischer Burley E	20 %	700
3	Virgin D	20 %	100
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	20 %	8 500
5	Nijkerk		
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi		
7	Bright	20 %	2 300
8	Burley I	20 %	6 600
9	Maryland	20 %	400
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	20 %	1 400
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	20 %	200
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe	20 %	400 (1)
13	Xanti-Yakà	20 %	1 200
14	Perustitza	20 %	1 200
15	Erzegovina e varietà analoghe	20 %	1 600
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	20 %	100

(1) A decorrere dal raccolto 1980.